

# Ordinanza del DFGP sul tasso d'interesse massimo per i crediti al consumo

221.214.111

del 17 giugno 2016 (Stato 1° luglio 2016)

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),*

visto l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 novembre 2002<sup>1</sup> concernente la legge sul credito al consumo,

*ordina:*

## **Art. 1** Tasso d'interesse massimo

<sup>1</sup> Il tasso d'interesse massimo di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 2001<sup>2</sup> sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell'acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC) fino alla fine del 2016.

<sup>2</sup> Per i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito (art. 12 LCC) il tasso d'interesse massimo ammonta al 12 per cento fino alla fine del 2016.

## **Art. 2** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016 con effetto fino al 31 dicembre 2016.

RU 2016 2083

<sup>1</sup> RS 221.214.11

<sup>2</sup> RS 221.214.1

